



2014/0213(COD)

3.9.2015

*****II**

PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)
(08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

Commissione per la pesca

Relatore: Gabriel Mato

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	6
MOTIVAZIONE.....	7

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (08806/1/2015 – C8-0260/2015),
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 ottobre 2014¹,
 - vista la sua posizione in prima lettura² sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0457),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 76 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la pesca (A8-0000/2015),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. approva la dichiarazione allegata alla presente risoluzione;
 3. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 4. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 5. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 12 del 15.1.2015, pag. 116.

² Testi approvati del 13.1.2015, P8_TA(2015)0005.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo sulla concessione di deroghe per l'utilizzo di reti da traino e reti da imbrotto nel Mar Nero

Il Parlamento europeo dichiara che le disposizioni di cui all'articolo 15 bis da inserire nel regolamento (UE) n. 1343/2011, riguardanti le deroghe al divieto di utilizzo di determinati attrezzi nelle acque costiere del Mar Nero, sono di carattere eccezionale. Esse tengono conto della situazione vigente nella regione, ove gli Stati membri hanno posto in essere misure volte a permettere l'impiego degli attrezzi in questione conformemente alle raccomandazioni pertinenti della CGPM. Il Parlamento disponeva già di tali informazioni prima della presentazione dell'attuale proposta della Commissione. Per queste ragioni il Parlamento accetta, nel presente contesto, la disposizione che autorizza gli Stati membri interessati a concedere tali deroghe. Esso sottolinea tuttavia che tali disposizioni non sono da considerare né da utilizzare come un precedente in alcun atto legislativo futuro.

MOTIVAZIONE

Dopo l'adozione della posizione in prima lettura del Parlamento europeo in seduta plenaria il 13 gennaio 2015, sono stati avviati negoziati informali con la Presidenza lettone al fine di conseguire rapidamente un accordo in seconda lettura. Dopo due turni di consultazione a tre, il 26 marzo 2015 le squadre negoziali del Parlamento e del Consiglio hanno raggiunto un accordo sul fascicolo. Il testo dell'accordo, presentato alla commissione PECH per un voto di approvazione il 6 maggio 2015, è stato approvato a larghissima maggioranza. Sulla base dell'approvazione in commissione, il presidente della commissione, nella sua lettera al presidente del Coreper, si è impegnato a raccomandare alla Plenaria di approvare la posizione del Consiglio in prima lettura senza modifiche. In seguito alla verifica giuridico-linguistica, il 13 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura a conferma dell'accordo.

Poiché la posizione del Consiglio in prima lettura è conforme all'accordo raggiunto nelle consultazioni a tre, il relatore raccomanda alla commissione di approvarla senza ulteriori modifiche. Il relatore desidera sottolineare, in particolare, gli elementi del compromesso indicati in appresso-

Il Parlamento europeo e il Consiglio si sono accordati sulla trasposizione nel diritto dell'Unione di numerose raccomandazioni formulate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (“accordo CGPM”), la quale garantisce un quadro adeguato per la cooperazione multilaterale finalizzata a promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e il migliore utilizzo delle risorse marine viventi nel Mediterraneo e nel Mar Nero a livelli considerati sostenibili e a basso rischio di esaurimento.

Il problema principale cui si sono trovati dinanzi i co-legislatori è stata la scelta dei meccanismi giuridici da utilizzare nelle richieste agli Stati membri di concedere deroghe, in particolare per quanto riguarda l'uso di reti da traino e reti da imbocco nel Mar Nero, il diametro di base minimo delle colonie, gli attrezzi e i dispositivi e la raccolta del corallo rosso.

Per quanto riguarda le deroghe al divieto di pesca a strascico costiera nel Mar Nero, il Parlamento ha accettato che queste dovrebbero essere gestite a livello nazionale con il diritto di controllo della Commissione. Questa procedura differenziata rispetto a quella applicabile nel Mediterraneo è giustificata dal fatto che si tratta di bacini diversi e, anche se concerne la concessione di deroghe come per il Mediterraneo, le condizioni previste dalla raccomandazione della CGPM per la concessione di deroghe nel Mar Nero sono molto meno rigide. Si tratta di autorizzare un numero limitato di navi a utilizzare in via eccezionale reti da traino entro la zona costiera del Mar Nero. Inoltre, come condizione per la concessione di deroghe, gli Stati membri interessati non sono tenuti a presentare piani di gestione ma solo un sistema di monitoraggio.

Del resto, la Commissione accetta le autorizzazioni alle navi solo dopo aver controllato se sono soddisfatte le condizioni previste dalla raccomandazione CGPM, il che significa che si tratta di trasporre a posteriori di una situazione esistente.

Tuttavia, il Parlamento europeo ha reso una dichiarazione indicante che accetta la

disposizione che autorizza gli Stati membri interessati a concedere le deroghe in parola, sottolineando però che tale disposizione non è da considerare né da utilizzare come un precedente in alcun atto legislativo futuro.

In quanto alle modalità di concessione delle deroghe sulla raccolta e sul diametro di base minimo delle colonie di corallo rosso, il Parlamento è riuscito a proporre un compromesso che è stato accettato da tutte le istituzioni. Gli Stati membri dovranno presentare, entro un periodo di 3 anni, raccomandazioni comuni basate sull'articolo 18 del regolamento di base della politica comune della pesca (regionalizzazione), accompagnate da informazioni dettagliate sul quadro di gestione nazionale.

Nel frattempo, gli Stati membri che dispongono già di quadri nazionali possono mantenerli e gli Stati membri che desiderano istituire quadri nazionali possono farlo in via provvisoria, a condizione che viga già un adeguato quadro di gestione nazionale. Se la Commissione ritiene, sulla base delle notifiche trasmesse dagli Stati membri, che un quadro di gestione nazionale non sia conforme alle condizioni di cui al regolamento in esame, essa può, adducendo motivi pertinenti e previa consultazione con gli Stati membri interessati, chiedere a questi ultimi di modificare il quadro.

Relativamente agli attrezzi e ai dispositivi da utilizzare per la raccolta del corallo rosso, i co-legislatori concordano sul fatto che l'uso dei veicoli sottomarini telecomandati (Remotely Operated under-water Vehicles, ROV) a fini di operazioni di osservazione e ricerca sul corallo rosso deve continuare a essere consentito nelle zone soggette a giurisdizione nazionale, a condizione che i ROV non siano equipaggiati con bracci manipolatori o qualsiasi altro dispositivo che consenta il taglio e la raccolta del corallo rosso. Tali autorizzazioni devono scadere o essere revocate entro il 31 dicembre 2015, a meno che lo Stato membro interessato non abbia ottenuto risultati scientifici da cui risulta che l'uso dei ROV oltre il 2015 non avrebbe alcun impatto negativo sullo sfruttamento sostenibile del corallo rosso.